



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
Provincia di Cremona

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Parere in merito alla stipula del Contratto Decentrato Integrativo – parte economica dell’anno 2025

Il sottoscritto Dott. Lucio Toma, nato il 05/10/1983 a Lodi (Lo), codice fiscale TMOLCU83R05E648C, in qualità di Revisore Unico dell’Ente nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 del 23/12/2024 per il triennio 15.02.2025 – 14.02.2028;

VISTA

- l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, siglata dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data 11/12/2025 e trasmessa tardivamente in data 4 marzo 2026 al Revisore Unico unitamente alla relativa “Relazione illustrativa” e “Relazione tecnico-finanziaria”;
- la delibera di Giunta Comunale nr. 150 del 30.12.2025 avente ad oggetto la “Costituzione definitiva fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2025 e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2025 per la parte economica e triennio 2023-2025 per la parte normativa” nella quale erroneamente viene indicato “visto il parere rilasciato dal Revisore dei Conti sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo ai sensi dell’art. 5, comma 3 del CCNL 21.05.2018”;

VISTI

i prospetti di calcolo relativi alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2025 e la documentazione di supporto, dai quali si evince un Fondo risorse stabili e variabili compatibile con i limiti normativi;

RICHIAMATO

l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, in materia di controlli sulla contrattazione integrativa, e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti (...). Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”*;

RILEVATO CHE

la richiesta di parere è stata inoltrata al Revisore Unico con **ritardo** procedurale, in data successiva all'adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 30.12.2025 e alla sottoscrizione definitiva stessa, vanificando di fatto la natura *preventiva* del controllo demandato al Revisore;

ACCERTATA

nel merito, la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge per l'annualità 2025;

VISTI

i consolidati orientamenti dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. parere ARAN RAL_1680 del 11.02.2014) e la giurisprudenza contabile, i quali precisano che il parere del Revisore costituisce un requisito sostanziale ai fini della contrattazione integrativa e che la sua omissione nella fase antecedente alla sottoscrizione definitiva inficia la legittimità della procedura;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore Unico

ESPRIME

Il proprio parere favorevole alla costituzione del Fondo per le Costituzioni definitive fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2025 ed alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2025 limitatamente alla regolarità aritmetica e la compatibilità finanziaria delle risorse stanziare rispetto ai vincoli di legge e di bilancio.

Al contempo, il Revisore Unico, in merito alle anomalie procedurali riscontrate,

FORMULA LE SEGUENTI STRINGENTI RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI

1. **Sospensione cautelativa delle liquidazioni:** Si invita l'Ente ad astenersi dal disporre alcun mandato di pagamento relativo agli istituti economici previsti dal contratto decentrato in oggetto, in assenza di un preventivo ed espresso nulla osta da parte del Segretario Comunale. A quest'ultimo, nell'esercizio delle proprie funzioni di garante della regolarità e conformità dell'azione amministrativa alle leggi (ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - TUEL), è integralmente

demandata ogni valutazione e conseguente determinazione circa la validità e l'efficacia giuridica dell'accordo, risultando lo stesso sottoscritto in carenza del preventivo e obbligatorio parere del Revisore.

2. **Ripristino dell'iter normativo:** Si diffida l'Ente dal procedere in futuro alla sottoscrizione definitiva di accordi decentrati e all'adozione della relativa delibera di autorizzazione della Giunta in assenza della formale e preventiva acquisizione della certificazione dell'Organo di Revisione, come normativamente imposto dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
3. **Tempistiche di trasmissione:** Si prescrive, per i futuri esercizi, di trasmettere l'ipotesi di contratto (corredata da relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, nonché dai prospetti di verifica dei limiti di legge) **almeno 15 giorni prima** della data prevista per la sottoscrizione definitiva, al fine di consentire al sottoscritto un congruo esame nel rispetto dei termini di legge.

Li, 11 Marzo 2026

IL REVISORE UNICO

Dott. Lucio Toma

firmato digitalmente